

in data 20 settembre 1974 la ditta Casillo fu condannata al pagamento della somma di DM. 40.640, oltre agli interessi nella misura del 13% a partire dal 1° aprile 1974 e alle spese liquidate in DM. 2.747. La sentenza arbitrale fu notificata ai convenuti in data 25 ottobre 1974.

Premesso quanto innanzi, la istante conveniva innanzi a questa Corte i germani Casillo per sentire riconoscere e dichiarare esecutiva in Italia la predetta sentenza arbitrale.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano che la sentenza arbitrale in questione è inefficace, nulla e comunque pronunciata da giudice incompetente; chiedevano, in definitiva, il rigetto della richiesta di delibazione.

Esaurita la fase preliminare istruttoria, dopo le ulteriori deduzioni delle parti e l'esibizione di vari documenti, la causa veniva rimessa al Collegio e quivi trattenuta in decisione sulle conclusioni, delle stesse parti, come in epigrafe trascritte.

*Motivi della decisione.* — La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Invero nulla osta per il riconoscimento, nell'ordinamento italiano, del lodo arbitrale di Amburgo a norma della Convenzione internazionale di New York del 10 giugno 1958, ratificata con l. 19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata in vigore il 1° maggio 1969.

Dalla esibita e non contestata documentazione risulta infatti che sono state osservate tutte le condizioni previste nella suddetta Convenzione e, precisamente: a) il deferimento di tutte le controversie ad un collegio arbitrale è stato convenuto in un documento controfirmato dalle parti; b) la decisione arbitrale attiene a contestazioni relative al contratto cui era stata apposta la clausola compromissoria; c) la costituzione del collegio arbitrale e la procedura eseguita sono state conformi a quanto previsto dalle regole di procedura; a riguardo giova sottolineare che i fratelli Casillo sono stati tempestivamente informati della procedura arbitrale ed invitati a procedere alla nomina del proprio arbitro.

La tesi innanzi prospettata resiste alle specifiche obiezioni mosse dalla difesa dei convenuti.

Nessun rilievo ha, nella specie, la circostanza che non risulta provato se la Germania abbia ratificato o meno la predetta convenzione. A parte, invero, ogni considerazione sull'onere della prova, è certo che lo Stato italiano, aderendo alla convenzione e recependola quale sua legge interna, non si è avvalso della potestà di limitarne la disciplina, sulla base della reciprocità, nei confronti dei soli Stati contraenti e che abbiano ratificato, nel loro ordinamento interno, la convenzione medesima.

Al contrario poi di quanto affermato dalla difesa dei resistenti, la richiesta di delibazione della sentenza (*restitutio in integrum*) non deve essere esaminata in base agli articoli 796 e 797 cod. proc. civ.

È noto, infatti, anche per concorde giurisprudenza, che le norme internazionali convenzionali, in tema di competenza giurisdizionale, prevalgono sulle norme interne riguardanti la medesima materia.

Giova, a questo punto, ricordare che secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, dal quale questa Corte non ritiene di doversi discostare, nello stabilire la validità della clausola compromissoria per arbitrato estero, l'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (l. 19 gennaio 1968 n. 62) riconosce la giurisdizione esclusiva dell'arbitro straniero (Cass., sez. un., 10 novembre 1973 n. 2969).

Sostiene ancora la difesa dei convenuti che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., quando, fra l'altro, vi sono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, tali deroghe non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Anche tale assunto è privo di fondamento.

In contrario è agevole rilevare, che, come è stato giustamente osservato anche da vari studiosi della materia, la clausola contrattuale sottoscritta da un cittadino

italiano — in un contratto stipulato con una società avente sede all'estero — costituisce inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad *ur. arbitrata* estero le controversie sorte dal contratto e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 n. 2 della Convenzione di New York. Se il contratto, in altri termini, cui si fa riferimento, contiene una clausola compromissoria, anche questa risulta materialmente inserita nel documento ed anche ad essa deve intendersi estesa la sottoscrizione dei contraenti.

« In ogni caso — sempre secondo l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza e dal quale questa Corte non ritiene di doversi discostare — l'art. 2 n. 2 della Convenzione costituisce una legge speciale che, come deroga al principio generale dell'art. 2 cod. proc. civ., così deroga ai principi posti, sempre in via generale, dagli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le cui norme, pur essendo per loro natura cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico internazionale e pertanto possono essere derogate dalle convenzioni internazionali.

La Corte rileva, da ultimo, che dalla esibita documentazione risulta che i termini concessi ai Casillo per comparire dinanzi al collegio arbitrale erano congrui, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali vigente in Italia; sicché è vano parlare, per tale motivo, di superamento dei limiti del nostro ordine pubblico.

È pure vano assumere, di fronte alla chiara natura dell'atto, che nella specie tratterebbesi di una perizia contrattuale, come tale non soggetta a delibazione.

Le spese del giudizio debbono essere poste a carico dei convenuti Casillo in quanto soccombenti.

*Per questi motivi*, la Corte riconosce e dichiara esecutivo in Italia il lodo arbitrale in data 20 settembre 1974 emesso in Amburgo dagli arbitri Erwin Reich, Wolfgang Bruhn, Hans Wunsche nella causa vertente fra le parti innanzi menzionate.

92. ITALY:  
*Rederi A*

Enforce  
of the composi  
arbitral claus

In 1976  
London in favo  
Sally, and ag  
former request  
of Appeal of  
V(1)(d) of th  
foreign arbit  
of the arbitr  
of the partie  
country where  
found that th  
whereas the a  
persons, con  
the owners, c  
chosen'. Th  
tion Act 195  
agreement pr  
arbitrators,  
to be appoin  
agreement sh  
appointment  
third arbit:  
parties.'

The

the New Yo  
conforms to  
England -  
to recogni  
a differer  
circumstar  
sence of  
noted tha  
and as a

\* Th  
ar

finalità perseguite dall'istituto italiano dell'adozione speciale e dalla convenzione internazionale di Strasburgo 24 aprile 1967, entrata in vigore il 25 agosto 1976, a maggiore ragione non si pone in contrasto con il nostro ordine pubblico;

visto il parere favorevole del Procuratore Generale;

P. Q. M., dichiara efficace in Italia, con gli effetti dell'adozione speciale, il provvedimento emesso dal Tribunale primo per i minorenni di Pichincha-Quito (Ecuador) il 25 aprile 1980, con cui è stata decretata l'adozione del minore Manuel Eduardo Pallares Pallares, nato in Quito il 17 dicembre 1979, con conseguente assunzione dei cognomi degli adottanti, da parte dei coniugi L. E. S. e E. F. S. C., innanzi meglio generalizzati, residenti in Trezzano sul Naviglio (MI); manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

from: Rivista di diritto internazionale  
privato e processuale 17(1981) p.176

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 7 ottobre 1980 n. 5378

Presidente, MARCHETTI - Consigliere Rel., SENSALÈ  
P. M., ANTOCI (concl. conf.)

Casillo (avv. Memeo, Vignola, Patano) contro Getreide Import Gesellschaft m.b.H. (avv. Bettoni, Brogginì) e Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari.

*Alla disciplina sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria relativa ad arbitrati pronunciati fra cittadini italiani e tedeschi va applicata la convenzione di New York del 10 giugno 1958, nonostante il richiamo operato dall'art. 8 della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936 alla convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, sia perché tale richiamo non si estende al regolamento negoziale del compromesso o della clausola compromissoria, sia perché trattasi di rinvio formale, per cui, sostituita alla convenzione di Ginevra quella di New York, è quest'ultima che deve trovare applicazione.*

*Ai sensi dell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958 non è necessario che la clausola compromissoria sia specificamente approvata per iscritto a termini dell'art. 1341 cod. civ.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con atto del 3 marzo 1976 la Getreide Import Gesellschaft m.b.H., con sede in Duisburg (R.F.T.), premesso di avere venduto 2000 tonnellate di grano ai fratelli Pasquale e Aniello Casillo con contratto in data 15 gennaio 1974, il quale prevedeva l'applicabilità delle condizioni generali del commercio del grano e conteneva una clausola arbitrale, e di avere chiesto la costituzione del collegio arbitrale

funzionante presso la borsa merci di Amburgo, essendo sorte contestazioni fra le parti, esponeva che i fratelli Casillo, ricevuta tale richiesta, si erano rifiutati di nominare il loro arbitro e che la data della seduta di discussione era stata loro comunicata. Con decisione del 20 settembre 1974, notificata ai Casillo il successivo 25 ottobre, costoro erano stati condannati al pagamento della somma di DM. 40.640, oltre agli interessi nella misura del 13% a partire dal 1° aprile 1974 ed alle spese liquidate DM. 2.747.

Tanto premesso, la istante conveniva dinanzi alla Corte d'appello di Bari i Casillo per sentir dichiarare esecutiva in Italia la predetta sentenza arbitrale.

I convenuti ne eccepivano l'inefficacia e la nullità, anche perché pronunciata da giudice incompetente.

La Corte adita ha accolto la domanda a norma della convenzione internazionale di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata in vigore il 10 maggio 1969, in quanto ne ricorrevano le condizioni (previsione in un documento controfirmato dalle parti del deferimento di tutte le controversie ad un Collegio arbitrale; attinenza della decisione arbitrale a contestazioni relative al contrasto cui era stata apposta la clausola compromissoria; conformità alle regole di procedura della costituzione del Collegio arbitrale e della procedura seguita). Ha ritenuto, inoltre, essere indifferente se la Germania avesse ratificato, o meno, la predetta convenzione, perché lo Stato italiano vi aveva aderito e l'aveva recepita come sua legge interna, senza limitarne l'efficacia, sulla base della reciprocità, nei confronti dei soli Stati contraenti o ratificanti; ed era precisato che la istanza di delibazione del lodo non doveva essere esaminata in base agli artt. 796 e 799 cod. proc. civ., perché le norme internazionali convenzionali, in tema di competenza giurisdizionale, prevalgono sulle norme interne riguardanti la medesima materia e poiché il riconoscimento della giurisdizione dell'arbitro straniero deriva dall'art. 2 della citata convenzione di New York, con conseguente validità della clausola compromissoria per arbitrato estero. La Corte di merito ha, poi, affermato che, nel caso di contratto stipulato con una società avente sede all'estero, la clausola compromissoria non dev'essere specificamente approvata per iscritto, dovendosi intendere ad essa estesa la sottoscrizione del documento in cui è inserita ed essendo derogati gli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (come l'art. 2 cod. proc. civ.) dall'art. 2 n. 2 della convenzione di New York, quale disciplina speciale rispetto alle anzidette norme non contenenti principi di ordine pubblico internazionale. Infine, la Corte barese ha ritenuto che i termini a comparire concessi ai Casillo fossero congrui, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali vigente in Italia, e che il chiaro contenuto dell'atto era tale da consentire di esclu-

dere che si trattasse di perizia contrattuale, come tale non soggetta a delibazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con tre motivi Pasquale e Aniello Casillo. Resiste con controricorso la Getreide Import G.m.b.H. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 (quindi, dell'art. VII della convenzione di New York del 10 giugno 1958) e della legge 14 gennaio 1937 n. 106 (quindi, dell'art. 8 della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936) nonché dell'art. 1341 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che l'art. VII della convenzione di New York fa salva la validità degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti. In conseguenza tra Italia e Repubblica federale tedesca si applicherebbe la convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n. 106 e rimessa in vigore, con decorrenza dal 1° ottobre 1952, a seguito di scambi di note in data 20 novembre 1952, la quale (art. 8) richiama la convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, a norma della quale (art. 1 lett. a), la clausola compromissoria dev'essere specificamente approvata per iscritto, in quanto ne è richiesta la validità a sensi della legislazione applicabile al contratto (nel caso, quella italiana, trattandosi di contratto stipulato in Italia).

La censura è infondata.

L'art. VII della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (operante nel giudizio promosso in Italia per la delibazione di un lodo arbitrale emesso in Germania tra cittadini italiani e cittadini tedeschi, in quanto ratificata dallo Stato della Repubblica federale tedesca il 30 giugno 1961 e dall'Italia il 3 gennaio 1969 in base alla legge 19 gennaio 1968, n. 62, che ha reso esecutiva la convenzione medesima) fa salva la validità degli accordi multilaterali conclusi dagli Stati contraenti in materia di riconoscimento e di esecuzione di sentenze arbitrali (art. 1) e stabilisce, al n. 2, che il protocollo di Ginevra del 1923, relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, e la convenzione di Ginevra del 1927, per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, cessano di produrre effetti tra gli Stati contraenti dal giorno e nella misura in cui questi sono vincolati dalla convenzione di New York.

Questa seconda disposizione ha una chiara portata generale, nel senso che la disciplina dettata dalla convenzione di New York è, nei confronti degli Stati che vi hanno aderito, sostitutiva di quella che, sulla stessa materia, era contenuta nel Protocollo di Ginevra stipulato il 24 settembre 1923, relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale e nella

convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, non essendo configurabile un attuale contrasto di norme riflettenti la stessa materia.

Ciò è anche confermato dall'intento di accentuare, con la convenzione di New York, quella condizione di favore per l'arbitrato, che ispira tutte le convenzioni internazionali in materia e che si era già manifestata con la convenzione di Ginevra del 1927 rispetto al protocollo del 1923. Basta considerare, in proposito, che il protocollo, mentre assicurava la validità dei compromessi e delle clausole compromissorie per arbitrato estero, garantiva l'esecuzione nel territorio di ciascuno Stato contraente delle sentenze rese nel rispettivo territorio, ma non anche il riconoscimento delle sentenze rese nel territorio dell'altro Stato contraente (art. 1), mentre la convenzione di Ginevra colmò tale lacuna estendendo il riconoscimento alle sentenze rese in uno qualsiasi degli Stati contraenti, purché emessa in base a compromesso o clausola compromissoria valida secondo la legge loro applicabile (art. 1 lett. a). La convenzione di New York, superando anche tale condizione, obbliga ciascuno Stato contraente a riconoscere le sentenze arbitrali rese in base a convenzione scritta, con cui le parti si obblighino a rimettere ad un arbitrato le controversie suscettibili di essere regolate in via arbitrale (art. II n. 1), intendendo per « convenzione scritta » una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II n. 2).

Se la convenzione di New York costituisce la fonte regolatrice in via generale degli arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati aderenti, salva l'efficacia degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi fra gli Stati medesimi, tale restrizione, indipendentemente dal dubbio se la convenzione particolare prevalga in ogni caso o soltanto nella ipotesi di sua compatibilità con la disciplina generale ed indipendentemente dal significato da attribuire a tale compatibilità, sicuramente non opera allorché la convenzione particolare sia espressamente esclusa dalle disposizioni della convenzione di New York ed, inoltre, rimane priva di pratica portata nel caso in cui essa non detti una disciplina difforme da quella della convenzione di New York o, addirittura, quest'ultima debba intendersi richiamata nell'accordo bilaterale o multilaterale tra Stati aderenti.

Orbene, la convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936, all'art. 8, stabilisce che, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, la convenzione di Ginevra del 1927 regola i rapporti fra i due Stati per ciascuna delle sentenze, nell'intesa che si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni poste dall'art. 1, comma primo, in tema di competenza. La norma in esame, come si vede, non contiene un rinvio materiale ad una determinata norma della convenzione di Ginevra che regoli i requisiti di

validità formale e sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria, in modo che tale disciplina entri, così com'è, a far parte integrante della norma operante il rinvio, a prescindere dalla conservazione del suo vigore nel tempo; ma opera un rinvio meramente formale, limitatamente al procedimento da osservare per il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, alla fonte di tale disciplina, qual essa è al momento in cui la norma deve ricevere applicazione.

In conseguenza, per quanto riguarda la disciplina sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria in ordine ai loro requisiti di validità e di efficacia, la convenzione di New York trova applicazione per gli arbitrati pronunciati fra cittadini italiani e cittadini tedeschi per un duplice ordine di ragioni e, cioè, sia perché l'art. 8 della convenzione italo-germanica del 1936 rinvia alle norme della convenzione di Ginevra relativamente alla disciplina strumentale al riconoscimento ed alla esecutività delle sentenze arbitrali e non anche al regolamento negoziale del compromesso o della clausola compromissoria, sia perché trattasi di rinvio formale per cui, sostituita alla convenzione di Ginevra quella di New York, quale fonte regolatrice del riconoscimento e dell'esecutività delle sentenze arbitrali straniere, è quest'ultima, che, in definitiva, deve trovare applicazione, non rinvenendosi nell'accordo italo-germanico una norma che sia in contrasto con essa e dovendosi, anzi, intendere formalmente richiamata dall'art. 8 dell'accordo stesso.

Si perviene, così, all'esame del secondo motivo, con il quale i ricorrenti, denunciando la violazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 (art. II n. 1 e 2 della convenzione di New York), in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., deducono che la clausola deve ritenersi invalida anche ai sensi della convenzione di New York, la quale richiede espressamente che le parti abbiano stipulato una convenzione scritta contenente la chiara volontà d'investire un arbitro per ogni eventuale controversia insorgente in relazione al contratto. Ciò, secondo i ricorrenti, può ritenersi soltanto se la clausola risulti approvata nei modi previsti dall'art. 1341 cod. civ. o, quanto meno, esprima chiaramente la volontà delle parti di deferire ad un arbitro le controversie relative al contratto, il che non poteva ritenersi, nel caso concreto, in cui la lettera-contratto del 15 gennaio 1974, redatta nella lingua tedesca sconosciuta ai Casillo, conteneva le sole parole « Arbitrage: Amburg », senza alcuna specificazione dell'autorità decidente e del regolamento posto a base del processo arbitrale.

Anche tale censura è infondata.

L'art. II della convenzione di New York, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti s'obbligano a sottoporre ad un arbitrato le controversie sorte e che possono sorgere in relazione a qualsiasi rapporto, contrattuale o non contrattuale, implicante una questione che possa essere regolata in arbitrato,

precisa che per « convenzione scritta » s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, sottoscritto dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Questa Corte ha riconosciuto che, ai sensi della norma citata, è sufficiente che la clausola compromissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o costituita da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo requisiti formali da accertare in base alle disposizioni dell'art. 26 delle preleggi, che forniscono i criteri per l'individuazione della forma degli atti (sentenza a sezioni unite n. 4082/76); ma non è necessario che la clausola compromissoria sia specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (sentenze a sezioni unite n. 2392/78 e 4746/79).

Come ha esattamente osservato, nella sentenza impugnata, la Corte di merito, la clausola contrattuale sottoscritta da un cittadino italiano, in un contratto con una società avente sede all'estero, costituisce inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad un arbitrato estero le controversie sorte dal contratto, ai sensi dell'art. II n. 2 della convenzione di New York che, come legge speciale, deroga al principio generale dell'art. 2 cod. proc. civ. ed ai principi, posti sempre in via generale, dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le cui norme, pur essendo, per loro natura, cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico internazionale e, pertanto, possono essere derogate dalle convenzioni internazionali.

I ricorrenti deducono che, comunque, la lettera-contratto, inviata dalla società resistente (avente la data del 15 gennaio 1974) e da loro letta, confermata e sottoscritta in Foggia il 21 gennaio 1974, non esprimeva chiaramente la volontà delle parti di deferire al giudizio arbitrale le controversie relative al contratto. Trattasi, palesemente, di una censura di merito che contrasta con l'insindacabile valutazione operata dalla Corte d'appello, la quale ha accertato che il documento prodotto in causa conteneva il deferimento di tutte le controversie ad un collegio arbitrale e fu sottoscritto senza riserve dagli attuali ricorrenti, i quali evidentemente non ne posero in discussione il carattere vincolante ed accettarono il riferimento al « Tribunale arbitrale del venditore » ed alle « condizioni unitarie del commercio di granaglie tedesco ».

Infondato, infine, è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti, denunciando la violazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 (e, quindi, dell'art. V n. 1 e 2 della convenzione di New York) in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamentano che la Corte di merito non ha motivato in ordine alla congruità del termine a comparire, risultato di fatto inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione dei termini vigente in Italia nel periodo feriale, della distanza fra la sede del giudice e quella delle parti; della diversità linguistica e della

necessità di assicurarsi la collaborazione di un avvocato tedesco, si da risultare sacrificato il loro diritto di difesa.

L'art. V della citata convenzione non consente il riconoscimento di una sentenza arbitrale quando la parte, contro la quale essa sia invocata, non sia stata informata della designazione dell'arbitro e della procedura arbitrale o non le sia stato possibile far valere le sue difese. La norma non stabilisce alcun termine in astratto; e soltanto indirettamente il termine può avere rilevanza, quando sia stato tale da impedire o l'formativa o la possibilità di difesa. L'onere di dimostrare l'eventuale invalidità della clausola compromissoria o della nomina degli arbitri e del relativo procedimento incombe alla parte nei cui confronti il lodo arbitrale viene invocato (art. 272/77); e la relativa indagine costituisce accertamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivato.

In proposito la Corte d'appello ha ritenuto; con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e da errori di diritto, che i Casillo furono tempestivamente informati della procedura arbitrale ed invitati a procedere alla nomina del proprio arbitro e che dalla esibita documentazione risultava che i termini concessi ai Casillo per comparire dinanzi al collegio arbitrale erano congrui, anche tenuto conto della sospensione durante il periodo seriale dei termini processuali vigenti in Italia, si che vano era parlare, per tale motivo, di superamento dei limiti del nostro ordine pubblico.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M., la Corte di cassazione rigetta il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 9 novembre 1977, proposto da Pasquale e Aniello Casillo nei confronti della « Getreide Import Gesellschaft m.b.H. » con sede in Duisburg (R.F.T.). Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

## GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COMUNITARIA

SENTENZA 6 maggio 1980, nella causa 784/79

Presidente, KUTSCHER - Avvocato generale, REISCHL

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Coblenza nella causa tra **Porta-Leasing GmbH** (avv. Cremer) contro **Prestige International S.A.**

*L'art. I, secondo comma, del Protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza ai sensi di questa disposizione può essere considerata come espressamente e specificamente accettata da una persona residente in Lussemburgo soltanto se, oltre ad avere la forma scritta in conformità all'art. 17 della convenzione, sia oggetto di una disposizione ad essa particolarmente ed esclusivamente dedicata e specificamente sottoscritta dalla parte residente in Lussemburgo.*

IN FATTO. Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I. *Gli antefatti e la fase scritta del procedimento.* L'appellante nella causa principale, una società tedesca con sede in Treviri, stipulava nel 1977 con l'appellata nella causa principale, una società con sede in Senningerberg, Lussemburgo, una serie di « contratti di leasing » concernenti autoveicoli.

I moduli di contratto a stampa predisposti dall'appellante contengono fra l'altro la seguente clausola attributiva di competenza: « luogo dell'adempimento e foro competente per tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto sono quelli della sede del locatore ».

Il Landgericht di Treviri - dinanzi al quale l'appellante, dopo aver disdetto detti contratti, aveva citato l'appellata chiedendo il pagamento dei canoni scaduti e il risarcimento dei danni - si dichiarava incompetente, motivando che clausola relativa alla competenza, in base alla quale esso era stato adito, non risponde ai requisiti prescritti dall'art. I, secondo comma, del Protocollo allegato alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione), il quale dispone: « ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata ».

Secondo il detto giudice, questa disposizione va interpretata nel senso che la clausola attributiva di competenza vincola il residente nel Lussemburgo solo

controrcorso è presenta anche memoria.

alla decisione. — Con il primo mezzo il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 442 cod. proc. dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 in relazione agli art. legge n. 118/1971 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Il citato art. 442 con la formula « ogni altra forma di assistenza obbligatoria » si riferisce ai rapporti di lavoro esauriti o in via di esaurimento o non costituiti in previsione del possibile verificarsi di eventi pregiudiziali per il beneficiario, con l'intervento di tre assicuratori (assicuratore-assicurante) e conclude che questi rapporti si ravvisano per la concessione della pensione ai invalidi civili che non presuppongono né un rapporto di lavoro esaurito né un rapporto assicurativo.

È infondato. Invero, questa Suprema corte in caso già affermato che rientra senz'altro nella competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, la doctina nei confronti del ministero dell'interno, per il rito della pensione di invalidità, prevista appunto dall'art. 118/1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili (v. sentenza del 16 gennaio 1979, *Foro it.*, 1979, I, 643). E non ha il collegio di discostarsi dal principio affermato, dovendo l'art. 442, nuovo testo, che assoggetta alla disciplina del rito le controversie in materia di assistenza e previdenza, con l'inciso « ogni altra forma di previdenza e di assistenza » ha chiaramente inteso estendere la sfera di applicazione della norma a tutte indistintamente le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche se non si tratta di rapporti di lavoro, come quelle in materia di pensione relative a invalidi civili, ad un rapporto di lavoro, pregresso o attuale, e conseguente instaurazione di un rapporto assicurativo.

Il secondo mezzo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2, 12, 13 legge 30 marzo 1971 n. 118, per difetto di motivazione sui punti decisivi della contro-

Il primo mezzo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 118/1971 cit. prevede la titolarità della pensione a favore dei cittadini affetti da minorazioni psichiche acquisite anche a carattere progressivo; compresi gli invalidi psichici, per oligofrenia di carattere organico e difetti funzionali mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto illegittimo il diritto spettasse anche a chi, come il Fantini, è affetto da minorazione al lavoro per infermità di natura esclusivamente psichica, servando, in contrario, che la espressa indicazione della legge per le malattie patologiche mentali assolve nel contesto della legge alla stessa funzione logica che avevano nella legge precedente le formule « non di natura psichica » (art. 625 del 1966) e « non di natura esclusivamente psichica » (art. 74 del 1970 a mod. art. 1 legge 743 del 1970) e quali seguissero parimenti ad una definizione di malattia psichica, e cioè di circoscrivere l'ambito di operatività della legge. Sicché sarebbe stata una precisa scelta del legislatore di delimitare il campo delle minorazioni ai invalidi psichici, escludendo gli invalidi per infermità di natura esclusivamente psichica, ancorché si trattasse di cittadini affetti da minorazione al lavoro.

Questo motivo è fondato. Osserva il collegio che la legge è stata prospettata dall'amministrazione, pur limitando la sua portata in oggetto sulla base della sua dizione letterale, e tanto meno regge sul piano logico, sistemico, nonché su quello storico evolutivo della legge. La norma (l'art. 2 legge n. 118/1971) è il seguente: « la presente legge, si considerano mutilati ed invalidi i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici di carattere organico o dismetabolico, insufficienze funzionali da difetti sensoriali e funzionali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al terzo, se minore di anni 18, che abbiano difficoltà a svolgere il compito e le funzioni proprie della loro attività, esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, di infortunio, di malattie professionali, di cecità ed i sordomuti per i quali provvedono

si attribuisce al contenuto delle norme il senso fatto dal significato proprio delle parole secondo la connessione e il significato convenire con il tribunale bolognese che i malati psichici certamente appartengono all'ampia categoria degli invalidi psichici, non sono menzionati nell'ultimo comma tra gli esclusi. Ed esclusi sono soltanto

altre leggi.

La norma richiama, per comprenderli espressamente, taluni minorati psichici e mentali (gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico) che forse considera meno gravi od addirittura non altrimenti annoverabili di per sé tra i minorati come generalmente definiti nell'ampia categoria. Ma il richiamo con la parola « compresi » può essere pleonastico e semmai estensivo, in nessun caso limitativo.

Per quanto la lettera della legge non possa da sola fornire un criterio decisivo per l'identificazione dell'esatta portata di una norma giuridica, essa, tuttavia, è un fattore naturale, anzi primario del procedimento interpretativo, in quanto l'interpretazione letterale o grammaticale deve bensì essere sorretta, integrata e confermata dall'indagine sull'intenzione del legislatore, ma non può essere pretermessa prescindendosi da quel « significato proprio delle parole secondo la connessione di esse » che l'art. 12 preleggi indica quale momento base del procedimento suddetto.

Ed in verità la tesi che si respinge è essa stessa fondata proprio su argomenti di natura strettamente letterale, salvo che essi vengono tratti da un raffronto della disposizione di legge in vigore con quelle della precedente legislazione sulla stessa materia, raffronto peraltro del tutto parziale, perché non tiene conto dell'evoluzione estensiva e non restrittiva della disciplina particolare.

Sul piano logico non sembra davvero che possa pervenirsi a diverso risultato.

Sostiene il ricorrente che, essendo il campo delle malattie psichiche estremamente delicato ed incerto nei suoi confini, evidentemente il legislatore ha voluto fissare un limite al riconoscimento dell'invalidità da cause psichiche ed avrebbe così scelto di non considerare invalidi proprio i minorati psichici più gravi, tra i quali i soggetti affetti da schizofrenia, malattia mentale notoriamente tra le più gravi che porta ad una profonda disgregazione della personalità.

È una presunzione di assoluta inattendibilità. L'art. 38 Cost. prescrive che ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale e qualora da tale diritto fossero esclusi i cittadini affetti da una malattia psichica c.d. pura il precetto costituzionale rimarrebbe disatteso.

Dunque è attendibile che il legislatore del 1971 abbia voluto attuare in pieno il precetto costituzionale estendendo l'assistenza dello Stato a tutti i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, compresi e non esclusi i minorati psichici. Del resto il complesso della legge n. 118 è volto ad allargare ed a migliorare la protezione degli invalidi, non a restringerla. Ed ancora esatto è il rilievo del Tribunale di Bologna che completa l'indagine sulla *ratio legis*: un criterio interpretativo storico evolutivo porterebbe il passaggio dalla esclusione delle infermità di natura psichica (art. 5 legge n. 25 del 1966) all'astensione alle infermità di natura non esclusivamente psichica (art. un. legge n. 74 del 1970) all'inclusione delle infermità psichiche (art. 2 legge n. 118 del 1971).

Pertanto il ricorso va respinto. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 7 ottobre 1980, n. 5378; Pres. SANDULLI, Est. SENSALÉ, P. M. ANTOCI (concl. conf.); Casillo (Avv. VIGNOLA, PATANO) c. Getreide Import Gesellschaft mbH (Avv. BETTONI, BROGINI). Conferma App. Bari 28 novembre 1977.

**Delibazione — Sentenza arbitrata tedesca — Convenzione di New York 10 giugno 1958 — Applicabilità** (Cod. proc. civ., art. 2, 807; legge 19 gennaio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione: convenzione, art. I, VII; legge 14 gennaio 1957 n. 106, approvazione della convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale: convenzione, art. 8).

**Arbitrato — Condizioni di validità del patto compromissorio per arbitrato estero — Forma scritta — Requisiti** (Legge 19 gennaio 1968 n. 62: convenzione, art. II, V; cod. civ., art. 1341, 1342).

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali pronunciate tra cittadini italiani e cittadini tedeschi trova la sua disciplina nella convenzione di New York del 10 giugno 1958, ancor-

Il foro  
Italiano  
del 104 (1981)  
del I  
pp1142-1146

ché si tratti di lodo pronunciato nel territorio di uno Stato estraneo a tale convenzione, e non nella convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936: quest'ultima, infatti, rinvia alle relative norme del trattato di Ginevra del 26 settembre 1927, ora sostituite quale fonte regolatrice del riconoscimento e dell'esecutività di arbitrati esteri dalla summenzionata convenzione. (1) Per la validità della forma scritta richiesta dall'art. V della convenzione di New York del 10 giugno 1958 quale requisito della clausola compromissoria per arbitrato estero non è necessaria la specifica approvazione per iscritto prevista dagli art. 1341 e 1342 cod. civ., posto che l'art. 11 di tale convenzione, in quanto *lex specialis*, deroga a queste disposizioni, come all'art. 2 cod. proc. civile. (2)

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con atto del 3 marzo 1976 la Getreide Import Gesellschaft mbH, con sede in Duisburg (R.f.t.), premesso di avere venduto 2000 tonnellate di grano ai fratelli Pasquale e Aniello Casillo con contratto in data 15 gennaio 1974, il quale prevedeva l'applicabilità delle condizioni generali del commercio del grano e conteneva una clausola arbitrale, e di avere chiesto la costituzione del collegio arbitrale funzionante presso la borsa merci di Amburgo, essendo sorte contestazioni fra le parti, esponeva che i fratelli Casillo, ricevuta tale richiesta, si erano rifiutati di nominare il loro arbitro e che la data della seduta di discussione era stata loro comunicata. Con decisione del 20 settembre 1974, notificata ai Casillo il successivo 25 ottobre, costoro erano stati condannati al pagamento della somma di DM. 40.640, oltre agli interessi nella misura del 13% a

(1) Sulla specifica questione dell'applicabilità della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936 ai lodi arbitrali pronunciati in Germania non sussistono precedenti giurisprudenziali editi. In generale, sul coordinamento tra le norme della convenzione di New York, le norme di altri eventuali trattati in materia e l'art. 2 cod. proc. civ., v. GAJA, *La deroga alla giurisdizione italiana*, Milano, 1971, 182 ss.; Id., *Sul coordinamento fra le norme relative al riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere*, in *Rass. arb.*, 1967, 147 ss.

Nel senso che, in mancanza della riserva prevista dall'art. I, n. 3, della convenzione di New York, da parte dell'Italia, la convenzione si applica anche nei confronti degli Stati non aderenti cfr. App. Napoli 13 febbraio 1978, *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Delibazione*, n. 55; Trib. Napoli 30 giugno 1976, *id.*, Rep. 1978, voce *cit.*, n. 31.

(2) I requisiti di forma che la clausola compromissoria per arbitrato estero deve presentare perché la sentenza che su tale accordo si basa sia suscettibile di delibazione a norma della convenzione di New York continuano ad essere uno dei punti più controversi. In argomento, oltre alle sentenze citate in motivazione, v. Cass. 18 settembre 1978, n. 4167, *Foro it.*, 1978, I, 2422, con ampia nota redazionale di C. M. BARONE, cui *adde* Cass. 15 aprile 1980, n. 2448, *id.*, 1980, I, 2164, che, *incider tantum*, ribadisce la necessità che la clausola compromissoria, per essere valida, sia contenuta in un contratto sottoscritto da entrambi i contraenti.

In dottrina v. LUZZATTO, *La Corte di cassazione e la «forma» della clausola compromissoria per arbitrato estero: forza di una tradizione ed equivoci di una massima*, in *Rass. arb.*, 1976, 157; Id., *Una questione sempre aperta: la «forma» della clausola compromissoria per arbitrato estero*, in *Dir. maritt.*, 1977, 403; GIULIANO, *La giurisdizione italiana e lo straniero*, Milano, 1970, 182; MIRABELLI, *Clausole compromissorie «per relationem» e arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. arb.*, 1977, 57 (e ivi ampie indicazioni di dottrina e giurisprudenza); CANSACCHI, *La deroga della giurisdizione italiana nell'ambito della convenzione di New York*, *id.*, 1974, 511; FRANCHI, *Le contenu nécessaire de la clause compromissoire selon le droit italien*, nel volume *Arbitrage commercial*, *Essais in memoriam de Eugenio Minoli*, Torino, 1974, 179. Per un'ampia panoramica dei problemi derivanti dall'applicazione dell'art. II della convenzione di New York v. infine MIRABELLI, RECCHIA, ZUCCONI GALLI FONSECA, *I giudici italiani e l'arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. arb.*, 1978, 37.

Anche in altri ordinamenti il tema della forma scritta secondo la convenzione di New York ha dato luogo ad interpretazioni non univoche: per riferimenti alla giurisprudenza estera sull'art. II cfr. per tutti *Yearbook commercial arbitration*, a cura di P. SANDERS, Kluwer, Olanda, 1976, (vol. I) e 1977 (vol. II).

Sul particolare punto che la normativa della convenzione di New York, per il suo carattere di legge speciale, prevale sulle norme di diritto interno e che, pertanto, l'art. II sia, una volta reso applicabile nel diritto interno degli Stati aderenti, l'unico testo riguardante la fattispecie in esame, v. App. Messina 19 maggio 1976, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Delibazione*, n. 35; App. Milano 3 maggio 1977, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, n. 22; App. Napoli 20 febbraio 1975, *id.*, Rep. 1978, voce *cit.*, n. 37.

In dottrina cfr. in tal senso TAMBURRINI, *Efficacia dell'accordo arbitrale e connessione di cause con riferimento alla convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 560; LUZZATTO, *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato; la convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1968, 43; GAJA, *La deroga*, cit., 280; FOIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali in Italia circa l'interpretazione della convenzione di New York sull'arbitrato*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1976, 305.

partire dal 1° aprile 1976. Tanto premesso, la pello di Bari i Casillo predetta sentenza arbitrale.

I convenuti ne excep pronunciata da giudice domanda a norma del del 10 giugno 1958, ra ed entrata in vigore il le condizioni (previsio parti del deferimento arbitrale; attinenza de ve al contratto cui er: conformità alle regole arbitrale e della proc indifferente se la Geri convenzione, perché l recepita come sua leg base della reciprocità ratificanti; ed era p lodo non doveva esser proc. civ., perché le di competenza giuris riguardanti la medesi giurisdizione dell'arbi convenzione di New compromissoria per a affermato che, nel c avente sede all'estero specificamente approv estesa la sottoscrizion: derogati gli art. 1341 civ.) dall'art. 2, n. disciplina speciale ri principi di ordine pu ha ritenuto che i ter congrui, anche tenutc suali vigente in Italia da consentire di esch come tale non sogget

Per la cassazione Pasquale e Aniello C Import G. mbH. En

*Motivi della decis* denunziano la viola (quindi, dell'art. VI giugno 1958) e del dell'art. 8 della co nonché dell'art. 1341 cod. proc. civile. Sost zione di New York o bilaterali conclusi Italia e Repubblica zione italo-germanica 14 gennaio 1937 n. 1 gennaio 1952, a segt 1952, la quale (art. 8 settembre 1927, a n compromissoria dev' quanto ne è richiest cabile al contratto (r to stipulato in Itali:

La censura è infc York del 10 giugn delle sentenze arbitr in Italia per la d Germania tra cittac ratificata dallo Stat giugno 1961 e dall'I gennaio 1968 n. 62, ma) fa salva la vali Stati contraenti in i sentenze arbitrali (a Ginevra del 1923, commerciale, e la c zione delle sentenze tra gli Stati contrac sono vincolati dalla

Questa seconda di l'uso che la discipli nei confronti degli S che, sulla stessa mat

partire dal 1° aprile 1974 ed alle spese liquidate in DM. 2.747.  
Tanto premesso, la istante conveniva dinanzi alla Corte d'appello di Bari i Casillo per sentir dichiarare esecutiva in Italia la predetta sentenza arbitrale.

I convenuti ne eccepivano l'inefficacia e la nullità anche perché pronunciata da giudice incompetente. La corte adita ha accolto la domanda a norma della convenzione internazionale di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata in vigore il 10 maggio 1969, in quanto ne ricorrono le condizioni (previsione in un documento controfirmato dalle parti del deferimento di tutte le controversie ad un collegio arbitrale; attinenza della decisione arbitrale a contestazioni relative al contratto cui era stata apposta la clausola compromissoria; conformità alle regole di procedura della costituzione del collegio arbitrale e della procedura eseguita). Ha ritenuto, inoltre, essere indifferente se la Germania avesse ratificato, o meno, la predetta convenzione, perché lo Stato italiano vi aveva aderito e l'aveva recepita come sua legge interna, senza limitarne l'efficacia, sulla base della reciprocità, nei confronti dei soli Stati contraenti o ratificanti; ed era precisato che la istanza di delibazione del lodo non doveva essere esaminata in base agli art. 976 e 979 cod. proc. civ., perché le norme internazionali convenzionali, in tema di competenza giurisdizionale, prevalgono sulle norme interne riguardanti la medesima materia e poiché il riconoscimento della giurisdizione dell'arbitro straniero deriva dall'art. 2 della citata convenzione di New York, con conseguente validità della clausola compromissoria per arbitrato estero. La corte di merito ha, poi, affermato che, nel caso di contratto stipulato con una società avente sede all'estero, la clausola compromissoria non dev'essere ufficialmente approvata per iscritto, dovendosi intendere ad essa l'intesa la sottoscrizione del documento in cui è inserita ed essendo derogati gli art. 1341 e 1342 cod. civ. (come l'art. 2 cod. proc. civ.) dall'art. 2, n. 2, della convenzione di New York, quale disciplina speciale rispetto alle anzidette norme non contenenti principi di ordine pubblico internazionale. Infine, la corte ha ritenuto che i termini a comparire concessi ai Casillo fossero congrui, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali vigenti in Italia, e che il chiaro contenuto dell'atto era tale da consentire di escludere che si trattasse di perizia contrattuale, come tale non soggetta a delibazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con tre motivi Pasquale e Aniello Casillo. Resiste con controricorso la Getreide Import G. mbH. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

**Motivi della decisione.** — Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 (quindi, dell'art. VII della convenzione di New York del 10 giugno 1958) e della legge 14 gennaio 1937 n. 106 (quindi, dell'art. 8 della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936) nonché dell'art. 1341 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Sostengono i ricorrenti che l'art. VII della convenzione di New York fa salva la validità degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti. In conseguenza tra l'Italia e Repubblica federale tedesca si applicherebbe la convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n. 106 e rimessa in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 1952, a seguito di scambi di note in data 20 novembre 1952, la quale (art. 8) richiama la convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, a norma della quale (art. 1, lett. a), la clausola compromissoria dev'essere specificamente approvata per iscritto, in quanto ne è richiesta la validità ai sensi della legislazione applicabile al contratto (nel caso, quella italiana, trattandosi di contratto stipulato in Italia).

La censura è infondata. L'art. VII della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (operante nel giudizio promosso in Italia per la delibazione di un lodo arbitrale emesso in Germania tra cittadini italiani e cittadini tedeschi, in quanto ratificata dallo Stato della Repubblica federale tedesca il 30 giugno 1961 e dall'Italia il 3 gennaio 1969 in base alla legge 19 gennaio 1968 n. 62, che ha reso esecutiva la convenzione medesima) fa salva la validità degli accordi multilaterali conclusi dagli Stati contraenti in materia di riconoscimento e di esecuzione di sentenze arbitrali (art. 1) e stabilisce, al n. 2, che il protocollo di Ginevra del 1923, relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, e la convenzione di Ginevra del 1927, per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, cessano di produrre effetti tra gli Stati contraenti dal giorno e nella misura in cui questi sono vincolati dalla convenzione di New York.

Questa seconda disposizione ha una chiara portata generale, nel senso che la disciplina dettata dalla convenzione di New York e nei confronti degli Stati che vi hanno aderito, sostitutiva di quella che, sulla stessa materia, era convenuta nel protocollo di Ginevra

stipulato il 24 settembre 1923, relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale, e nella convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, non essendo configurabile un attuale concorso di norme conflittuali la stessa materia.

Ciò è anche confermato dall'intento di accentuare, con la convenzione di New York, quella condizione di favore per l'arbitrato, che ispira tutte le convenzioni internazionali in materia e che si era già manifestata con la convenzione di Ginevra del 1927 rispetto al protocollo del 1923. Basta considerare in proposito che il protocollo, mentre assicurava la validità dei compromessi e delle clausole compromissorie per arbitrato estero, garantiva l'esecuzione nel territorio di ciascuno Stato contraente delle sentenze rese nel rispettivo territorio, ma non anche il riconoscimento delle sentenze rese nel territorio dell'altro Stato contraente (art. 1), mentre la convenzione di Ginevra colmò tale lacuna estendendo il riconoscimento alle sentenze rese in uno qualsiasi degli Stati contraenti, purché emessa in base a compromesso o clausola compromissoria valida secondo la legge loro applicabile (art. 1, lett. a). La convenzione di New York, superando anche tale condizione, obbliga ciascuno Stato contraente a riconoscere le sentenze arbitrali rese in base a convenzione scritta, con cui le parti si obblighino a rimettere ad un arbitro le controversie suscettibili di essere regolate in via arbitrale (art. II, n. 1), intendendo per «convenzione scritta» una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II, n. 2).

Se la convenzione di New York costituisce la fonte regolatrice in via generale degli arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati aderenti, salva l'efficacia degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi fra gli Stati medesimi, tale eccezione, indipendentemente dal dubbio se la convenzione particolare prevalga in ogni caso o soltanto nella ipotesi di sua compatibilità con la disciplina generale e indipendentemente dal significato da attribuire a tale compatibilità, sicuramente non opera allorché la convenzione particolare sia espressamente esclusa dalle disposizioni della convenzione di New York e, inoltre, rimane priva di pratica portata nel caso in cui essa non detti una disciplina difforme da quella della convenzione di New York o, addirittura, quest'ultima debba intendersi richiamata nell'accordo bilaterale o multilaterale tra Stati aderenti.

Orbene, la convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936, all'art. 8, stabilisce che, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, la convenzione di Ginevra del 1927 regola i rapporti fra i due Stati per ciascuna delle sentenze, nell'intesa che si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni poste dall'art. 1, 1° comma, in tema di competenza. La norma in esame, come si vede, non contiene un rinvio materiale ad una determinata norma della convenzione di Ginevra che regoli i requisiti di validità formale e sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria, in modo che tale disciplina entri, così com'è, a far parte integrante della norma operante il rinvio, a prescindere dalla conservazione del suo vigore nel tempo; ma opera un rinvio meramente formale, limitatamente al procedimento da osservare per il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, alla fonte di tale disciplina, qual essa è al momento in cui la norma deve ricevere applicazione.

In conseguenza, per quanto riguarda la disciplina sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria in ordine ai loro requisiti di validità e di efficacia, la convenzione di New York trova applicazione per gli arbitrati pronunziate fra cittadini italiani e cittadini tedeschi per un duplice ordine di ragioni e cioè, sia perché l'art. 8 della convenzione italo-germanica del 1936 rinvia alle norme della convenzione di Ginevra relativamente alla disciplina strumentale al riconoscimento ed alla esecutività delle sentenze arbitrali e non anche al regolamento negoziale del compromesso o della clausola compromissoria, sia perché trattasi di rinvio formale per cui, sostituita alla convenzione di Ginevra quella di New York, quale fonte regolatrice del riconoscimento e dell'esecutività delle sentenze arbitrali straniere, è quest'ultima, che, in definitiva, deve trovare applicazione, non rinvenendosi nell'accordo italo-germanico una norma che sia in contrasto con essa e dovendosi, anzi, intendere formalmente richiamata dall'art. 8 dell'accordo stesso.

Si perviene, così, all'esame del secondo motivo, con il quale i ricorrenti, denunziando la violazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 (art. II, nn. 1 e 2, della convenzione di New York), in relazione agli art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile, sostengono che la clausola deve ritenersi invalida anche ai sensi della convenzione di New York, la quale richiede espressamente che le parti

abbiano la volontà di insorgente può ritenersi previsti da mente la versie relazioni concreto, nella lingua parole « l'autorità arbitrale.

Anche New York la convenzione sottoporre sorgere in contrattua via arbitr una clausa promesso, lettere o

Questa sufficiente risultati da uno s formali di preleggi, c degli atti 2756); ma specificam civ. (sent. 4746/79, i

Come h corte di m no italiani costituisce deferire ad ai sensi d come legge proc. civ. 1341 e 134 cogenti, no zionale e, internazion

I ricorre ta dalla sc da loro le 1974, non al giudicio palesement cabile val accertato o mento di sottoscritto mente non accettaron ed alle « sco ».

Pertanto Per que

CORTE I tobre 19 SAJA (c tesoro ( corso a

Corte dei mine ar cod. pro

Il ricorso conti è blicazion

(1) La s vamente, c con nota d decisioni d strativa per

le 1974 ed alle spese liquidate in DM. 2.747. La istante conveniva dinanzi alla Corte d'appello per sentir dichiarare esecutiva in Italia la arbitrata.

accipivano l'inefficacia e la nullità anche perché lice incompetente. La corte adita ha accolto la della convenzione internazionale di New York, ratificata con la legge 19 gennaio 1968 n. 62 il 10 maggio 1969, in quanto ne ricorrevano in un documento controfirmato dalle tutte le controversie ad un collegio della decisione arbitrata a contestazioni relativi era stata apposta la clausola compromissoria; di procedura della costituzione del collegio (cedura eseguita). Ha ritenuto, inoltre, essere germania avesse ratificato, o meno, la predetta lo Stato italiano vi aveva aderito e l'aveva legge interna, senza limitarne l'efficacia, sulla ità, nei confronti dei soli Stati contraenti o precisato che la istanza di delibazione del ere esaminata in base agli art. 976 e 979 cod. e norme internazionali convenzionali, in tema risdizionale, prevalgono sulle norme interne sima materia e poiché il riconoscimento della bitro straniero deriva dall'art. 2 della citata York, con conseguente validità della clausola arbitrato estero. La corte di merito ha, poi, cas, il contratto stipulato con una società o, clausola compromissoria non dev'essere ovata per iscritto, dovendosi intendere ad essa ne del documento in cui è inserita ed essendo 41 e 1342 cod. civ. (come l'art. 2 cod. proc. 2, della convenzione di New York, quale rispetto alle anzidette norme non contenenti ublicco internazionale. Infine, la corte barese rmini a comparire concessi ai Casilino fossero to conto della sospensione dei termini procesa, e che il chiaro contenuto dell'atto era tale dudere che si trattasse di perizia contrattuale, sta a delibazione.

di tale sentenza ricorrono con tre motivi Casilino. Resiste con controricorso la Getreide ntrambe le parti hanno depositato memoria sione. — Con il primo motivo i ricorrenti azione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 II della convenzione di New York del 10 lla legge 14 gennaio 1937 n. 106 (quindi, onvenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936) l cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, tengono i ricorrenti che l'art. VII della conyenfa s'ha la validità degli accordi multilaterali i Stati contraenti. In conseguenza tra fedale tedesca si applicherebbe la convena del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 106 e rimessa in vigore, con decorrenza dal 1° uito di scambi di note in data 20 novembre 8) richiama la convenzione di Ginevra del 26 orma della quale (art. 1, lett. a), la clausola essere specificamente approvata per iscritto, in a la validità ai sensi della legislazione appli el caso, quella italiana, trattandosi di contrat a).

ndata. L'art. VII della convenzione di New o 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione ali straniere (operante nel giudizio promosso elibazione di un lodo arbitrato emesso in lini italiani e cittadini tedeschi, in quanto o della Repubblica federale tedesca il 30 alia il 3 gennaio 1969 in base alla legge 19 che ha reso esecutiva la convenzione medesi- dità degli accordi multilaterali conclusi dagli a materia di riconoscimento e di esecuzione di t. 1) e stabilisce, al n. 2, che il protocollo di relativo alle clausole d'arbitrato in materia onvenzione di Ginevra del 1927, per l'eseca- arbitrati straniere, cessano di produrre effetti nti dal giorno e nella misura in cui questi onvenzione di New York.

sposizione ha una chiara portata generale, nel a dettata dalla convenzione di New York e, ati che vi hanno aderito, sostitutiva di quella eria, era convenuta nel protocollo di Ginevra

stipulato il 24 settembre 1923, relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale, e nella convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, non essendo configurabile un attuale concorso di norme riflettenti la stessa materia.

Ciò è anche confermato dall'intento di accentuare, con la convenzione di New York, quella condizione di favore per l'arbitrato, che ispira tutte le convenzioni internazionali in materia e che si era già manifestata con la convenzione di Ginevra del 1927 rispetto al protocollo del 1923. Basta considerare in proposito che il protocollo, mentre assicurava la validità dei compromessi e delle clausole compromissorie per arbitrato estero, garantiva l'esecuzione nel territorio di ciascuno Stato contraente delle sentenze rese nel rispettivo territorio, ma non anche il riconoscimento delle sentenze rese nel territorio dell'altro Stato contraente (art. 1), mentre la convenzione di Ginevra colmò tale lacuna estendendo il riconoscimento alle sentenze rese in uno qualsiasi degli Stati contraenti, purché emessa in base a compromesso o clausola compromissoria valida secondo la legge loro applicabile (art. 1, lett. a). La convenzione di New York, superando anche tale condizione, obbliga ciascuno Stato contraente a riconoscere le sentenze arbitrali rese in base a convenzione scritta, con cui le parti si obblighino a rimettere ad un arbitrato le controversie suscettibili di essere regolate in via arbitrata (art. II, n. 1), intendendo per «convenzione scritta» una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II, n. 2).

Se la convenzione di New York costituisce la fonte regolatrice in via generale degli arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati aderenti, salva l'efficacia degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi fra gli Stati medesimi, tale eccezione, indipendentemente dal dubbio se la convenzione particolare prevalga in ogni caso o soltanto nella ipotesi di sua compatibilità con la disciplina generale e indipendentemente dal significato da attribuire a tale compatibilità, sicuramente non opera allorché la convenzione particolare sia espressamente esclusa dalle disposizioni della convenzione di New York e, inoltre, rimane priva di pratica portata nel caso in cui essa non detti una disciplina difforme da quella della convenzione di New York o, addirittura, quest'ultima debba intendersi richiamata nell'accordo bilaterale o multilaterale tra Stati aderenti.

Orbene, la convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936, all'art. 8, stabilisce che, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, la convenzione di Ginevra del 1927 regola i rapporti fra i due Stati per ciascuna delle sentenze, nell'intesa che si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni poste dall'art. 1, 1° comma, in tema di competenza. La norma in esame, come si vede, non contiene un rinvio materiale ad una determinata norma della convenzione di Ginevra che regoli i requisiti di validità formale e sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria, in modo che tale disciplina entri, così com'è, a far parte integrante della norma operante il rinvio, a prescindere dalla conservazione del suo vigore nel tempo; ma opera un rinvio meramente formale, limitatamente al procedimento da osservare per il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, alla fonte di tale disciplina, qual essa è al momento in cui la norma deve ricevere applicazione.

In conseguenza, per quanto riguarda la disciplina sostanziale del compromesso o della clausola compromissoria in ordine ai loro requisiti di validità e di efficacia, la convenzione di New York trova applicazione per gli arbitrati pronunziate fra cittadini italiani e cittadini tedeschi per un duplice ordine di ragioni e cioè, sia perché l'art. 8 della convenzione italo-germanica del 1936 rinvia alle norme della convenzione di Ginevra relativamente alla disciplina strumentale al riconoscimento ed alla esecutività delle sentenze arbitrali e non anche al regolamento negoziale del compromesso o della clausola compromissoria, sia perché trattasi di rinvio formale per cui, sostituita alla convenzione di Ginevra quella di New York, quale fonte regolatrice del riconoscimento e dell'esecutività delle sentenze arbitrali straniere, è quest'ultima, che, in definitiva, deve trovare applicazione, non rinvenendosi nell'accordo italo-germanico una norma che sia in contrasto con essa e dovendosi, anzi, intendere formalmente richiamata dall'art. 8 dell'accordo stesso.

Si perviene, così, all'esame del secondo motivo, con il quale i ricorrenti, denunziando la violazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 (art. II, nn. 1 e 2, della convenzione di New York), in relazione agli art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deducono che la clausola deve ritenersi invalida anche ai sensi della convenzione di New York, la quale richiede espressamente che le parti

abbiano stipulato una convenzione di arbitrato, e che la volontà d'investire un arbitrato insorgente in relazione al contratto può ritenersi soltanto se la clausola è prevista dall'art. 1341 cod. civ. e, in mancanza, se la volontà delle parti è risultata dalle varie clausole relative al contratto, in concreto, in cui la lettera-convenzione è nella lingua tedesca sconosciuta, e le parole «arbitrage: Amburg» sono l'autorità decidente e del regolamento arbitratale.

Anche tale censura è infondata. La corte di New York, nello stabilire che la convenzione scritta medianza del regolamento arbitrato sottoporre ad un arbitrato le controversie che sorgere in relazione a qualsivoglia contratto, implicante una questione di diritto, precisa che per la validità della clausola compromissoria è sufficiente il promesso, sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Questa corte ha riconosciuto sufficiente che la clausola compromissoria sia risultata da una convenzione scritta o da uno scambio di lettere o di telegrammi, o da atti formali da accertare in base ai documenti preleggi, che forniscono i criteri per la validità degli atti (sentenza a sezioni unite del 27/1/1975, n. 2756); ma non è necessario che la clausola sia specificamente approvata per iscritto (sentenze a sezioni unite del 27/1/1975, n. 2756 e 4746/79, id., Rep. 1979, voce Arbitrato, n. 10).

Come ha esattamente osservato la corte di merito, la clausola compromissoria non italo-germanica, in un contratto con cui si costituisce inequivocamente un arbitrato estero, ai sensi dell'art. II, n. 2, della legge speciale, deroga alla regola generale della legge speciale, deroga ai principi, posti nell'art. 1341 e 1342 cod. civ. le cui norme non cogenti, non contengono un principio di diritto nazionale e, pertanto, possono essere applicate anche ai rapporti internazionali.

I ricorrenti deducono che, con la sentenza della società resistente (avvenuta il 27/1/1974, non esprimeva chiaramente il giudizio arbitrato le controversie, palesemente, di una censura di merito, e di una cabile valutazione operata dal collegio arbitrale, accertato che il documento prodotto non era sottoscritto senza riserve dagli arbitri, e che, in mancanza di un documento sottoscritto senza riserve dagli arbitri, non ne posero in discussione il riferimento al «titolo» ed alle «condizioni unitarie del contratto» (Omissis).

Pertanto, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi, ecc.

**CORTE DI CASSAZIONE; Sez. I, 27/1/1974, n. 5337; Pres. T. SAJA (concl. conf.); Leonardi, con nota di richiami, in relazione a decisione del Consiglio di Stato con corso avverso Corte conti 22/1/1974.**

**Corte dei conti — Decisione — mine annuale di decadenza — cod. proc. civ., art. 327).**

**Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti è inammissibile se proporzionato alla decisione. (1)**

Italy

Page 10 of 11  
La sentenza fa applicazione della legge 26 gennaio 1974, n. 62, con nota di richiami, in relazione a decisioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di Stato e di Cassazione, in materia di arbitrato per la regione siciliana.

24 settembre 1923, relativo alle clausole di arbitrato in commerciale, e nella convenzione di Ginevra del 26 1927, relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali non essendo configurabile un attuale concorso di norme nella stessa materia.

che confermato dall'intento di accentuare, con la di New York, quella condizione di favore per che ispira tutte le convenzioni internazionali in materia già manifestata con la convenzione di Ginevra del al protocollo del 1923. Basta considerare in proposito, mentre assicurava la validità dei compromesse-sole compromissorie per arbitrato estero, garantiva nel territorio di ciascuno Stato contraente delle sen- el rispettivo territorio, ma non anche il riconoscimento rese nel territorio dell'altro Stato contraente (art. i convenzione di Ginevra colmò tale lacuna estendendo-mento alle sentenze rese in uno qualsiasi degli Stati purché emessa in base a compromesso o clausola ria valida secondo la legge loro applicabile (art. 1, convenzione di New York, superando anche tale obbliga ciascuno Stato contraente a riconoscere le itrali rese in base a convenzione scritta, con cui le lighino a rimettere ad un arbitrato le controversie li essere regolate in via arbitrata (art. II, n. 1), per «convenzione scritta» una clausola compromi- in un contratto o un compromesso, sottoscritti dalle nenti in uno scambio di lettere o di telegrammi (art.

enzi di New York costituisce la fonte regolatrice al di arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati va l'efficacia degli accordi multilaterali o bilaterali gli Stati medesimi, tale eccezione, indipendentemente e la convenzione particolare prevalga in ogni caso o ipotesi di sua compatibilità con la disciplina genera- dentemente dal significato da attribuire a tale com- ramente non opera allorché la convenzione partico- ssamente esclusa dalle disposizioni della convenzione e, inoltre, rimane priva di pratica portata nel caso non detti una disciplina difforme da quella della di New York o, addirittura, quest'ultima debba chiamata nell'accordo bilaterale o multilaterale tra i.

i convenzione italo-germanica del 9 marzo 1936, bilisce che, per quanto riguarda il riconoscimento e delle sentenze arbitrali, la convenzione di Ginevra del rapporti fra i due Stati per ciascuna delle sentenze, e si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate dei due Stati senza riguardo alle restrizioni poste comma, in tema di competenza. La norma in esame, non contiene un rinvio materiale ad una determina- lla convenzione di Ginevra che regoli i requisiti di ale sostanziale del compromesso o della clausola i modo che tale disciplina entri, così com'è, a egate della norma operante il rinvio, a prescindere azione del suo vigore nel tempo; ma opera un rinvio ormale, limitatamente al procedimento da osservare scimento e l'esecutività delle sentenze arbitrali, alla disciplina, qual essa è al momento in cui la norma applicazione.

enza, per quanto riguarda la disciplina sostanziale esso o della clausola compromissoria in ordine ai di validità e di efficacia, la convenzione di New applicazione per gli arbitrati pronunziati fra cittadini tadini tedeschi per un duplice ordine di ragioni e hé l'art. 8 della convenzione italo-germanica del 1936 orme della convenzione di Ginevra relativamente alla umentale al riconoscimento ed alla esecutività delle itrali e non anche al regolamento negoziale del o della clausola compromissoria, sia perché trattasi male per cui, sostituita alla convenzione di Ginevra w York, quale fonte regolatrice del riconoscimento e tà delle sentenze arbitrali straniera, è quest'ultima, nitiva, deve trovare applicazione, non rinvenendosi italo-germanico una norma che sia in contrasto con dosi, anzi, intendere formalmente richiamata dall'art. o stesso.

e, così, all'esame del secondo motivo, con il quale i enunziando la violazione della legge 19 gennaio 1968 (II, nn. 1 e 2, della convenzione di New York), in i art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deducono che la e ritenersi invalida anche ai sensi della convenzione ork, la quale richiede espressamente che le parti

abbiano stipulato una convenzione scritta contenente la chiara volontà d'investire un arbitro per ogni eventuale controversia insorgente in relazione al contratto. Ciò, secondo i ricorrenti, può ritenersi soltanto se la clausola risulti approvata nei modi previsti dall'art. 1341 cod. civ. o, quanto meno, esprima chiara- mente la volontà delle parti di deferire ad un arbitro le contro- versie relative al contratto, il che non poteva ritenersi, nel caso concreto, in cui la lettera-contratto del 15 gennaio 1974, redatta nella lingua tedesca sconosciuta ai Casillo, conteneva le sole parole «arbitrage: Amburg», senza alcuna specificazione del- l'autorità decidente e del regolamento posto a base del processo arbitrale.

Anche tale censura è infondata. L'art. II della convenzione di New York, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti s'obbligano a sottoporre ad un arbitrato le controversie sorte o che possono sorgere in relazione a qualsiasi rapporto, contrattuale o non contrattuale, implicante una questione che possa essere regolata in via arbitrata, precisa che per «convenzione scritta» s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un com- promesso, sottoscritto dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Questa corte ha riconosciuto che, ai sensi della norma citata, è sufficiente che la clausola compromissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o costituita da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo requisiti formali da accertare in base alle disposizioni dell'art. 26 delle preleggi, che forniscono i criteri per l'individuazione della forma degli atti (sentenza a sezioni unite n. 4082/76, *Foro it.*, 1977, I, 2756); ma non è necessario che la clausola compromissoria sia specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (sentenze a sezioni unite n. 2392/78, *id.*, 1979, I, 158, e 4746/79, *id.*, Rep. 1979, voce *Arbitrato*, n. 35).

Come ha esattamente osservato nella sentenza impugnata la corte di merito, la clausola contrattuale sottoscritta da un cittadi- no italiano, in un contratto con una società avente sede all'estero, costituisce inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad un arbitrato estero le controversie sorte dal contratto, ai sensi dell'art. II, n. 2, della convenzione di New York che, come legge speciale, deroga al principio generale dell'art. 2 cod. proc. civ. ed ai principi, posti sempre in via generale, degli art. 1341 e 1342 cod. civ. le cui norme, pur essendo, per loro natura, cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico interna- zionale e, pertanto, possono essere derogate dalle convenzioni internazionali.

I ricorrenti deducono che, comunque, la lettera contratto, invia- ta dalla società resistente (avente la data del 15 gennaio 1974) e da loro letta, confermata e sottoscritta in Foggia il 21 gennaio 1974, non esprimeva chiaramente la volontà delle parti di deferire al giudizio arbitrale le controversie relative al contratto. Trattasi, palesemente, di una censura di merito che contrasta con l'insinda- cabile valutazione operata dalla corte d'appello, la quale ha accertato che il documento prodotto in causa conteneva il deferi- mento di tutte le controversie ad un collegio arbitrale e fu sottoscritto senza riserve dagli attuali ricorrenti, i quali evidente- mente non ne posero in discussione il carattere vincolante ed accettarono il riferimento al «tribunale arbitrale del venditore» ed alle «condizioni unitarie del commercio di granaglie tede- sco». (*Omissis*)

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 1° ot- tobre 1980, n. 5337; Pres. T. NOVELLI, Est. V. SGROI, P. M. SAJA (concl. conf.); Leonardi (Avv. FAZIO, LAZZARA) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato CARAFA). *Dichiara inammissibile ri- corso avverso Corte conti 22 aprile 1977.*

Corte dei conti — Decisione — Ricorso per cassazione — Ter- mine annuale di decadenza — Applicabilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 327).

*Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è inammissibile se proposto oltre un anno dopo la pub- blicazione della decisione. (1)*

(1) La sentenza fa applicazione del principio affermato, innova- tamente, da Cass. 26 gennaio 1978, n. 351, *Foro it.* 1978, I, 576 con nota di richiami, in relazione al ricorso in Cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia ammini- strativa per la regione siciliana, ribadito da Cass. 19 gennaio 1979, n.